

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015**  
**567/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER L'ANNO 2012,**  
**PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A, GERMANO**  
**INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 128/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2014/R/eel);

- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 5 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30310 del 15 ottobre 2015), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2012, dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l..

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente, da corrispondere, a titolo di integrazione tariffaria, alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.a.;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende, come base di riferimento, la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 128/2014/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2011, per l'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con la comunicazione del 5 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30310 del 15 ottobre 2015), la Cassa ha trasmesso all'Autorità le risultanze istruttorie relative al procedimento di determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2012, dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l..

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2012, per l'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- disporre che, per l'anno 2013 e seguenti, la Cassa corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

**DELIBERA**

1. di determinare, ai fini della corresponsione, da parte della Cassa, dell'integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a., Germano Industrie Elettriche S.r.l., nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota relativa all'anno 2012 secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2013 e seguenti, la Cassa corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*